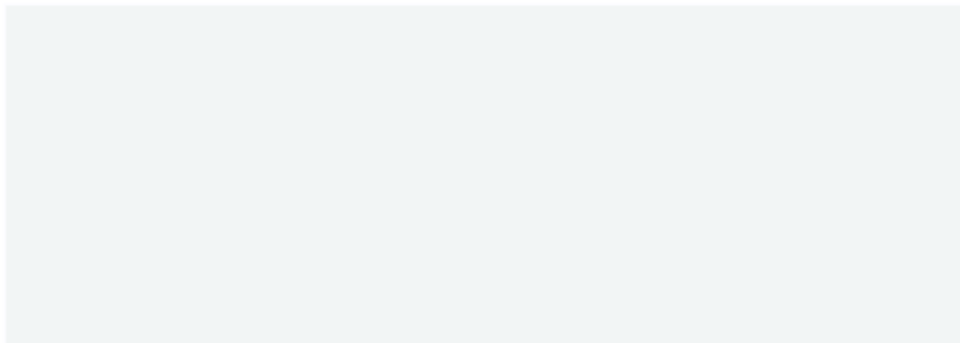




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei Sig.ri:



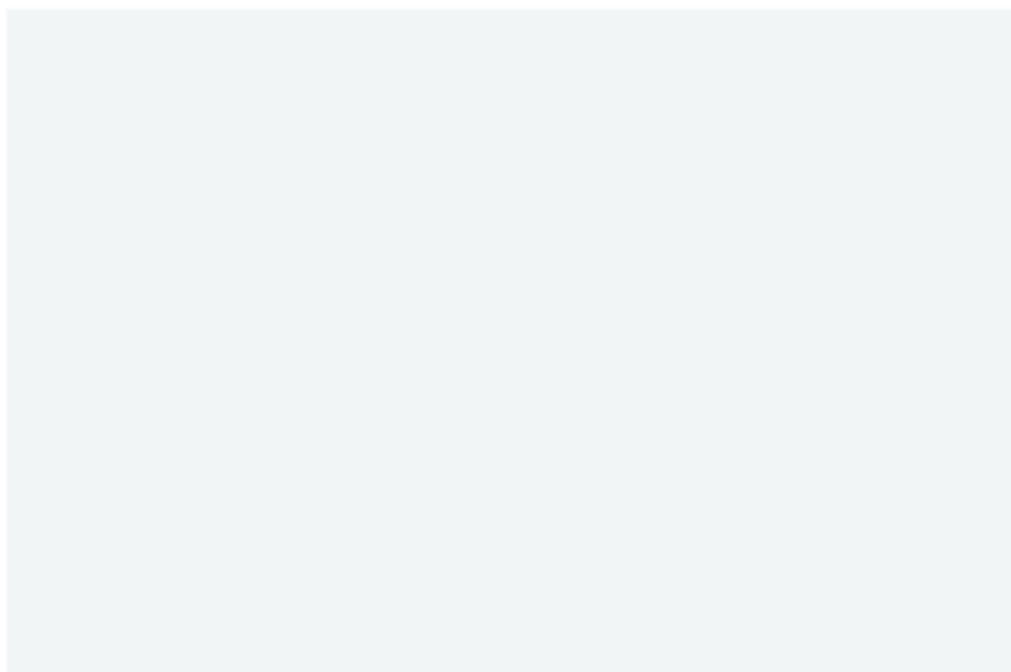
GIUDICI

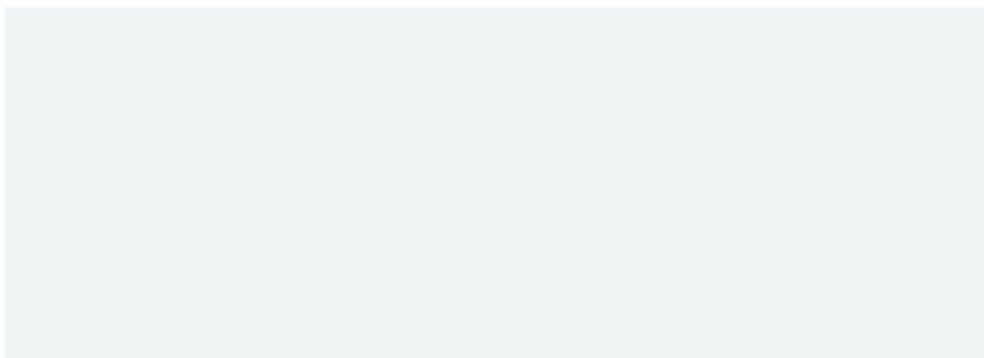
ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

Nella causa in sede di appello, iscritta nel Ruolo Generale dell'anno
2023 al numero 161, vertita

TRA



APPELLANTI**CONTRO****APPELLATA**

OGGETTO: APPELLO avverso l'ordinanza n. Cron. 528/2023, emessa dal TRAP di Napoli in data 12/06/2023, nel ricorso n. R.G. 2162/2022.

CONCLUSIONI

Le parti all'udienza del 12 febbraio 2025 hanno concluso come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello.

FATTI DI CAUSA

1. Ida De Palma ed altri, specificati in epigrafe, hanno proposto appello avverso l'ordinanza n. 528/2023 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli.

Si è costituita A.B.C. ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE, già A.R.I.N. AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI S.p.A.

2. Il TRAP Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ida De Palma ed altri ai sensi degli artt. 29 del d.lgs. n.150/2011 e 702- bis c.p.c. nei confronti dell'A.B.C. Acqua Bene Comune di Napoli, in riassunzione del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale Regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno, conclusosi con sentenza n. 182 pubblicata il 21 gennaio 2022, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice



amministrativo adito in relazione all'impugnazione del decreto n. 10 del 9 agosto 2012 dell'Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.a. – ARIN, per acquisizione sanante ex art. 42-*bis* del d.P.R. n. 327 del 2001 di fondi siti in Pratola Serra, interessati dalla realizzazione di un'opera idraulica.

Il TRAP Napoli ha affermato che gli attori avessero introdotto erroneamente il giudizio nelle forme del rito sommario ex art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, invece che in base alla disciplina contenuta nel capo II, artt. 147 e seguenti del R.D. n. 1775 del 1933, ovvero, in particolare, con ricorso notificato contenente la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque (art. 151 del R.D. n. 1775/1933).

Appellanti e appellata hanno presentato memorie ad illustrazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Gli appellanti deducono che la sentenza declinatoria della giurisdizione resa dal TAR Campania – Salerno fu pubblicata il 21 gennaio 2022, sicché la riproposizione entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, a norma dell'art. 11 c.p.a., sarebbe maturato soltanto il 21 novembre 2022. Essi provvidero in data 17 maggio 2022 al deposito telematico del ricorso, a norma dell'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 702-bis c.p.c. (formulazione vigente *ratione temporis*).

Il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione e del termine per la notificazione fu pronunciato dal Presidente del TRAP il 25 maggio 2022, e copia del ricorso in riassunzione e del decreto furono notificati dell'A.B.C. Acqua Bene Comune di Napoli in data 7 giugno 2022.

Gli appellanti assumono l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità



adottata dal TRAP, dovendosi ritenere applicabile il rito seguito ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 702-bis c.p.c., ed invocano comunque l'effetto conservativo della tempestiva notificazione eseguita.

2.- L'appello è fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue.

3. – In tema di rapporti tra la giurisdizione amministrativa e le altre giurisdizioni, ordinaria e speciali, l'art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010 - ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla disciplina dettata, in via generale, dall'art. 59 della l. n. 69 del 2009 (la quale, pertanto, interviene soltanto in via sussidiaria) - individua nella sola riproposizione del processo, innanzi al giudice indicato nella pronuncia declinatoria della giurisdizione, il mezzo di tutela esperibile ai fini della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta, a differenza del dettato del citato art. 59, che invece contempla anche, ove ricorrano determinate condizioni, l'istituto della riassunzione (Cass. Sez. Unite n. 27163 del 2018). Nella specie, si ha riguardo a un giudizio riproposto dinanzi al TRAP a seguito di dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del G.A, avente ad oggetto la determinazione e la corresponsione dell'indennizzo correlato ad un'acquisizione sanante ex art. 42-*bis* del d.P.R. n. 327 del 2001 e dunque rientrante nella competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, contemplata dall'art. 140 lett. d) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 in materia di espropriazioni disposte per l'esecuzione di opere idrauliche.

L'art. 208 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per il procedimento dinanzi ai tribunali regionali ed al tribunale superiore delle acque pubbliche, dispone l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del titolo quarto del medesimo testo unico,



operando, dunque, un rinvio formale che va riferito alle norme del codice di rito vigente al momento dello svolgimento della procedura stessa.

Non è dunque applicabile dinanzi al tribunale regionale delle acque pubbliche, per le controversie in tema di determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto per l'acquisizione sanante ex art. 42-*bis* del d.P.R. n. 327 del 2001 disposta per l'esecuzione di opere idrauliche, il procedimento di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, che si svolge dinanzi alla Corte d'appello, in unico grado di merito.

Ove una di tali controversia sia introdotta dinanzi al tribunale regionale delle acque pubbliche mediante deposito del ricorso a norma dell'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, anziché con ricorso notificato contenente la citazione a comparire, secondo il rito disciplinato dagli artt. 151 e segg. del r.d. n. 1775 del 1933, al fine di verificare il rispetto del termine di riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal giudice amministrativo in favore del medesimo TRAP, ex art. 11 c.p.a. (non operando la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto), in virtù del principio di conversione, occorre guardare alla data in cui l'atto sia stato comunque notificato (Cass. Sez. Unite n. 927 e n. 758 del 2022).

Nel caso in esame, essendo stato il ricorso per riassunzione con il decreto recante l'udienza a comparire notificato il 7 giugno 2022, a fronte di declinatoria di giurisdizione del 21 gennaio 2022, il termine ex art. 11, comma 2, c.p.a. era stato comunque rispettato.

Pertanto, la conseguenza dei vizi o della tardività della riassunzione davanti



al giudice ordinario a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo non è l'inammissibilità del giudizio, come affermato dal TRAP Napoli, bensì l'estinzione dello stesso, ex art. 59, comma 4, della l. n. 69 del 2009 (Cass. n. 10224 del 2024; n. 11144 del 2018).

Non potendo ritenersi che avverso l'ordinanza collegiale dichiarativa dell'estinzione del processo nei giudizi dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche sia esperibile il reclamo secondo le regole dettate nell'art. 162 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, né che l'impugnativa della stessa rinvenga la sua disciplina nel combinato disposto degli artt. 308 e 178 del codice di procedura civile, è inevitabile l'ammissibilità dell'ordinario mezzo di impugnazione dell'appello.

Sempre in forza del rinvio contenuto nell'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, e rilevato che l'art. 191 dello stesso r.d. prevede che quando il Tribunale superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell'art. 493 del cod. proc. civ. del 1865 (relativo alle sole pronunce sulla competenza), trova poi applicazione l'art. 354 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, essendo stato l'appello proposto dopo il 28 febbraio 2023; sicché, pur riformandosi la pronuncia di estinzione resa dal primo giudice, la causa non va rimessa davanti al TRAP e le parti devono essere ammesse davanti a questo Tribunale a compiere le attività non esperite in primo grado, disponendosi, pertanto, con separata ordinanza per l'ulteriore istruzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglie l'appello, riforma



l'impugnata ordinanza e dispone, come da separata ordinanza, per l'ulteriore
istruzione della causa.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2025.

Il Giudice Estensore

Antonio Scarpa

Il Presidente

Antonio P. Lamorgese

